

T.a.r. per le Marche sottopone al giudizio della Corte costituzionale, per dedotto contrasto con l'art. 3 Cost., la disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018 (c.d. decreto sicurezza), la quale – nel mantenere temporaneamente il beneficio della permanenza nel sistema SPRAR per quegli stranieri che, alla data di entrata in vigore del decreto, vi avevano già avuto accesso in quanto titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari – non considera la situazione di tutti coloro che, pur già in possesso del titolo di soggiorno per motivi umanitari prima dell'entrata in vigore del decreto, non avevano potuto accedere al sistema per mancanza di posti disponibili.

T.a.r. per le Marche, sentenza 9 marzo 2020, n. 172 – Pres. Conti, Est. Capitano

Straniero – Protezione internazionale – Misure di accoglienza – Regime transitorio – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018, ravvisandosi un possibile contrasto della norma con l'art. 3 Cost., visto che tale disposizione transitoria – nel prevedere che i titolari di protezione umanitaria, presenti nel Sistema di protezione denominato SPRAR, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza – salvaguarda solo i cittadini extra-comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualità, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018 erano stati già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualità, non vi sono stati ammessi per mancanza di posti.(1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per le Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018 (c.d. decreto sicurezza, entrato in vigore il 5 ottobre 2018), norma che, nel dettare nuove disposizioni in materia di accoglienza dei soggetti richiedenti asilo, ha stabilito quanto segue: *“I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza”*.

I fatti oggetto del giudizio *a quo* possono sintetizzarsi come segue.

Nel 2017 (quindi, antecedentemente all'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza) un cittadino extra-comunitario, dopo aver fatto ingresso nel territorio nazionale, aveva avanzato domanda di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 25 del 2008 (recante *"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*). La competente Commissione territoriale, tuttavia, ha rigettato la domanda, disponendo però – ai sensi di quanto prevedeva l'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 (nella formulazione allora vigente) – l'invio degli atti al Questore di Ascoli Piceno ai fini dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso è stato, quindi, effettivamente rilasciato, anche se in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, mediante apposizione della dicitura *"casi speciali"* (cioè, in applicazione delle nuove norme che, come noto, hanno eliminato la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Nel frattempo, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, il cittadino extra-comunitario era stato inserito in una struttura di accoglienza straordinaria (a far tempo dal 1° agosto 2017). Tuttavia, in data 24 ottobre 2018 (quindi, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2008), il gestore del centro di accoglienza, in applicazione delle disposizioni ministeriali vigenti, presentava per conto dello straniero la richiesta di disponibilità di posti nei centri di accoglienza del sistema SPRAR (*"Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati"*), quale originariamente disciplinato dalle norme della c.d. legge Bossi-Fini (art. 32 della legge n. 189 del 2002, che ha aggiunto l'art. 1-*sexies* al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990). Tuttavia, non essendo stata reperita la disponibilità di posti nell'ambito del sistema SPRAR, il Prefetto di Ascoli Piceno provvedeva a revocare le misure di accoglienza già disposte. Tale provvedimento prefettizio costituisce l'atto impugnato nel giudizio dinnanzi al T.a.r. per le Marche.

II. – Nel prospettare i dubbi di legittimità costituzionale sulla norma di cui all'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 113 del 2018, il T.a.r. per le Marche osserva quanto segue:

- a) tale decreto-legge ha abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), oggi sostituito dal permesso di soggiorno per *"casi speciali"*;
- b) la norma di cui all'art. 12, comma 6, comporta che i cittadini extracomunitari i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, erano titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari ed avevano avuto accesso al sistema SPRAR, *"hanno conservato tale beneficio fino alla naturale scadenza dei progetti di accoglienza o alla scadenza del termine di permanenza previsto dalla normativa sullo SPRAR. Al contrario, coloro i quali, seppure a tale data fossero titolari di permesso di*

soggiorno per motivi umanitari, non avevano avuto accesso al sistema per mancanza di posti disponibili, hanno definitivamente perso la possibilità di accedervi”;

- c) nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria condotta dal T.a.r., risulta che *“la richiesta di disponibilità di posti è stata presentata dal gestore del centro di accoglienza il 24 ottobre 2018, ossia dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, e in secondo luogo che dopo il 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2018) non sono stati più resi disponibili posti per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato prima della novella”;*
- d) in punto di non manifesta infondatezza si ravvisa, pertanto, un possibile contrasto con l'art. 3 Cost., *“visto che la disposizione transitoria salvaguarda solo i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari che, per mera casualità, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 erano stati già ammessi in strutture di accoglienza appartenenti al sistema SPRAR e non anche coloro che, sempre per mera casualità, non vi sono stati ammessi per mancanza di posti”;*
- e) la situazione di un cittadino extracomunitario, titolare del vecchio titolo di soggiorno *“per motivi umanitari”*, non appare invero diversa rispetto a quella in cui vengono a trovarsi gli stranieri che, oggi, sono titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rientranti in determinate casistiche (cure mediche, vittime di tratta o di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, e così via) e che, in quanto tali, possono avere accesso al nuovo sistema denominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, di cui al novellato art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990); ciò, avuto riguardo alle seguenti considerazioni:
 - e1) le esigenze primarie a cui rispondono le misure di accoglienza sono le medesime, a prescindere dallo *status* individuale del cittadino extracomunitario, dovendosi qui ricordare che *“i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono equiparabili ai migranti c.d. economici né tantomeno sono migranti clandestini, visto che la loro particolare condizione, seppure non integrante gli estremi per la concessione della protezione internazionale, è stata comunque ritenuta dalla competente autorità di P.S. tale da rendere non opportuno il ritorno nel Paese di origine. Questi migranti hanno dunque diritto, nel tempo occorrente per la ricerca di un'occupazione, di beneficiare delle misure di accoglienza”;*
 - e2) l'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, insieme alla mancata previsione di una norma transitoria che si applicasse a tutti i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, *“ha determinato il brusco*

allontanamento degli interessati dai centri di accoglienza temporanei e, quindi, la perdita dei mezzi minimi di sostentamento”;

f) in punto di rilevanza, il T.a.r. osserva invece che, nel caso di specie, *“non si può applicare - ammesso che esso sia condivisibile nel merito - il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 29460 del 24 settembre 2019, dal TAR Brescia e dal TAR Basilicata nelle sentenze nn. 649/2019 e 564/2019”* (su questa giurisprudenza, cfr. *infra*, punti g, h1 e h2), posto che la domanda di ammissione al sistema SPRAR è stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, ossia al di fuori del *“tempo utile”*; in particolare, precisa il giudice rimettente:

f1) la presenza di posti disponibili presso il sistema SPRAR/SIPROIMI *“costituisce un presupposto infungibile, visto che si tratta di un elemento materiale oggettivo in assenza del quale il ‘diritto all’accoglienza’ resta una mera enunciazione di principio priva di concreta utilità per gli interessati”*;

f2) l’abbandono dei centri di accoglienza da parte di soggetti in possesso di permesso di soggiorno per *“casi speciali”* *“costituisce misura legittima, purché attuata con gradualità: pertanto, “solo la rimozione dell’attuale limite legale all’accesso dei cittadini extracomunitari che versano nelle stesse condizioni del [ricorrente] al sistema ex SPRAR può consentire di attuare la predetta gradualità”*.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

g) la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 29460 del 24 settembre - 13 novembre 2019 (menzionata dalla pronuncia qui in rassegna), ha affermato i seguenti principi di diritto:

g1) *“In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lg.vo n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del*

D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per ‘casi speciali’ previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.”;

- g2) *“In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”;*
- h) il principio di diritto *sub g1)* non è stato, nella specie, ritenuto applicabile dal T.a.r. per le Marche *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di ammissione al sistema SPRAR; come pure ricordato dalla decisione in rassegna, invece, tale principio di diritto ha ricevuto applicazione (ed è stato ritenuto meritevole di condivisione) dalle seguenti pronunce della giurisprudenza amministrativa:
- h1) T.a.r. per la Lombardia – Brescia, sezione II, sentenza 10 luglio 2019, n. 649, la quale (nel decidere sulla legittimità di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza) ha affermato che *“il ricorso può trovare accoglimento, sia in considerazione dell’illegittima applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta, in contrasto con l’art. 11 delle preleggi, i cui effetti, nelle fattispecie come quella in esame, sono stati chiariti dalla citata sentenza della Corte di Cassazione [...], che della fondatezza della censura correlata alla violazione del diritto di partecipazione al procedimento”* (su quest’ultimo punto, in particolare, la sentenza ha rilevato che, *“ove fosse stato comunicato l’avvio del procedimento di cessazione delle misure di accoglienza, l’interessato avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione le ragioni – come espresse nel ricorso – che avrebbero potuto condurre la medesima ad una determinazione diversa da quella che ha invece concretamente assunto”*);
- h2) T.a.r. per la Basilicata, sentenza 1° luglio 2019, n. 564 (in *Foro amm.*, 2019, 1363), la quale ha ritenuto applicabile il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione *“poiché, nella specie, la ricorrente in data 23.11.2016, cioè prima dell’entrata in vigore art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall’art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Bari, di reiezione della domanda di protezione internazionale, chiedendo anche il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, poi accolta dal Tribunale di Potenza con Ordinanza del 3.5.2019”*, dovendo *“essere conseguentemente applicato nei suoi confronti il previgente testo dell’art. 14*

D.Lg.vo n. 142/2015, nella parte in cui prevedeva l'accesso alle misure di accoglienza anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari";

i) sull'applicazione dei principi di proporzionalità, di dignità umana e di tassatività, nell'ambito delle misure di protezione dei richiedenti asilo e dei relativi trattamenti sanzionatori, cfr. di recente:

i1) Corte di giustizia UE, 12 novembre 2019, C-233/18, *Zu.Ha.* (in *Guida al dir.*, 2020, 2, 96, con nota di CELLAMARE), secondo cui *"L'art. 20, par. 4 e 5, direttiva 2013/33/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, letto alla luce dell'art. 1 carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'art. 2, lett. f) e g), della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari; l'imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato art. 20, par. 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par. 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana; nel caso di un minore non accompagnato, dette sanzioni devono, in considerazione, segnatamente, dell'art. 24 carta dei diritti fondamentali, essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore";*

i2) T.a.r. per la Toscana, sezione II, ordinanza 12 novembre 2018, n. 1481 (oggetto della News US in data 30 novembre 2018, alla quale si rimanda per una compiuta ricostruzione della fattispecie oggetto di giudizio e per ampi riferimenti di giurisprudenza) che ha sollevato alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi: *"1) se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33, osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull'ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza; 2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33, osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal*

richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull'ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti" (la questione pregiudiziale risulta ancora pendente presso la Corte di Lussemburgo, ove è allibrata al n. di registro generale C-726/18);

j) in generale, può ricordarsi che, prima dell'adozione del decreto-legge n. 113 del 2018, le forme di protezione dello straniero messe in atto dal nostro ordinamento, al fine di garantire il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost., si reggevano su due grandi pilastri: la c.d. protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari (quest'ultimo, come detto, poi eliminato dal decreto sicurezza); quanto alla prima, essa si realizza nella duplice forma del riconoscimento dello *status* di rifugiato e della c.d. protezione sussidiaria (quali disciplinate, a livello primario, dal d.lgs. n. 251 del 2007 e dal d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione delle direttive n. 2004/83/CE e n. 2005/85/CE); in particolare:

- j1) per "*rifugiato*" deve intendersi il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può (o non vuole) avvalersi della protezione di tale Paese (ed, analogamente, anche l'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può, o non vuole, farvi ritorno): questa è la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. *d*, del d.lgs. n. 25 del 2008;
- j2) ai rifugiati viene garantita protezione sul nostro territorio nazionale a seguito della presentazione, da parte loro, di una "*domanda di protezione internazionale*" che, se positivamente vagliata dalle apposite Commissioni territoriali (che sono organi amministrativi istituiti presso il Ministero dell'Interno), determina il riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- j3) la protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in favore di quegli stranieri (non cittadini dell'Unione Europea o apolidi) i quali non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornassero nel Paese di origine o di provenienza, correrebbero il "*rischio effettivo*" di subire un "*grave danno*" (così la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. *f*, del d.lgs. n. 25 del 2008);
- j4) per "*grave danno*" si intende la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, oppure la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

degradante nel Paese di origine, oppure ancora la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (così l'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007). Agli stranieri che, in accoglimento della domanda di protezione internazionale, sono ammessi a beneficiare dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria viene riconosciuto un particolare permesso di soggiorno, detto "*per asilo*" (cfr. l'art. 23 del d.lgs. n. 251 del 2007), avente validità quinquennale, rinnovabile e convertibile in titolo di soggiorno per lavoro;

- j5) il decreto-legge n. 113 del 2018 ha eliminato – come si diceva – la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari (riformulando, di conseguenza, il testo dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prima lo prevedeva), espungendo le parole "*permesso di soggiorno per motivi umanitari*" o "*motivi umanitari*" da tutte le disposizioni precedentemente vigenti in tema di protezione umanitaria;
- j6) tuttavia, nel sistema è comunque rimasta la figura, dalla portata tendenzialmente generale, di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo cui (nel testo modificato proprio dal decreto n. 113) "*Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura 'protezione speciale', salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*";
- j7) accanto alla figura generale prevista dal (nuovo) art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel nuovo sistema rimangono comunque figure speciali di titolo di soggiorno per ragioni di natura latamente umanitaria (anche se, come detto, quest'ultima parola non è più utilizzata dal legislatore) le quali comportano l'apposizione, sul titolo, della dicitura "*casi speciali*": tali sono i permessi per "*motivi di protezione sociale*" (figura prevista dall'art. 18 del t.u. sull'immigrazione, che si attiva quando "*siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità*", in favore di coloro che siano vittima di particolari delitti indicati dalla norma), il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (di cui all'art. 18-bis del t.u.), ed il permesso di soggiorno per "*particolare sfruttamento lavorativo*" (art. 22, comma 12-quater, del t.u.);

- k) sulla differenza tra le due forme di protezione internazionale, ossia lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, cfr. Cass. civ, sez. VI, 20 giugno 2018, n. 16275 (in *Diritto & Giustizia*, 21 giugno 2018), secondo cui *“in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui all’art. 14, lett. a) e b), d.leg. 251/07, è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del fumus persecutionis, non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico”*;
- l) con riferimento alle singole ipotesi applicative del riconoscimento dello *status* di rifugiato, cfr., di recente:
- 11) Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152 (in *Diritto & Giustizia*, 27 novembre 2017, ed in *Ilfamiliarista.it*, 2018, con nota di DOTTA), secondo cui *“in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d.leg. 251/07, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all’art. 3 della convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale — secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito — anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni; tali atti, ex art. 5, lett. c), d.leg. 251/07, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 d.leg. 251/07, anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali”*;
- 12) Cass. civ., sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 27437, secondo cui *“l’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l’omosessualità) costituisce fattore di individuazione del ‘particolare gruppo sociale’ la cui appartenenza, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, lett. d), d.leg. 251/07, costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale”*;
- m) sulla nozione di rifugiato ed, in particolare, sulla natura meramente ricognitiva del provvedimento (amministrativo o giurisdizionale) che riconosce detto *status*, nonché sulla natura residuale della protezione umanitaria, cfr., di recente:

- m1) Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2020, n. 1333, secondo cui *“La protezione umanitaria è misura atipica e residuale, che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”*;
- m2) Corte di giustizia UE, sentenza 14 maggio 2019, C-391/16, C-77/17 e C-78/17, M. c. *Ministerstvo vnitra, X. e altro c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides* (in *Foro it.*, 2019, IV, 341, con nota di DEL ROSSO), secondo cui *“Fintanto che il cittadino di un paese extra Ue o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva 2011/95 e della convenzione di Ginevra del 1951, indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto”*;
- m3) Corte di giustizia UE, sentenza 24 aprile 2018, C-353/16, MP c. *Secretary of State for the Home Department* (in *Foro it.*, 2018, IV, 491, con nota di M. SIMONE), secondo cui *“L’art. 2, lett. e), e l’art. 15, lett. b), direttiva 2004/83/Ce del consiglio 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti alla luce dell’art. 4 carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”*;

- m4) Cass. civ., sez. VI, 23 ottobre 2017, n. 25073 (in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Straniero*, n. 121), secondo cui, *“in tema di protezione internazionale, l’esclusione dello status di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria, previste rispettivamente dagli art. 10, 2° comma, lett. b), e 16, 1° comma, lett. b), d.leg. 251/07, richiede l’accertamento dell’avvenuta commissione di reati fuori del territorio italiano, da qualificarsi gravi alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito (nella specie, la Suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che, nel negare la protezione, si era limitata a dar conto dell’esistenza di un mandato di cattura e della pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente)”*;
- n) sulle misure di tutela della persona del rifugiato una volta preso in carico dalle autorità preposte, con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, cfr., di recente:
- n1) Corte di giustizia UE, sentenza 16 febbraio 2017, C-578/16 PPU, *C.K. c. Slovenia* (in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 1240, con nota di MARTUFI, nonché in *Giur. cost.*, 2016, 1561, con nota di BARTOLE), secondo cui *“Spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona; nell’ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l’adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l’esecuzione del trasferimento dell’interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della ‘clausola discrezionale’ prevista dall’art. 17, par. 1, del regolamento 604/13”*;
- n2) Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2014, C-562/13, *Abdida* (in *Gazz. forense*, 2015, 189, con nota di BALBO), in materia di protezione sussidiaria, secondo cui *“gli art. 5 e 13 direttiva 2008/115/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli art. 19, par. 2, e 47 carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,*

nonché l'art. 14, par. 1, lett. b), stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale: che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale stato membro è tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso";

o) sul procedimento giurisdizionale di opposizione al diniego di protezione internazionale, reso dalla competente Commissione, cfr. Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2018, n. 32321 (in *Foro it.*, 2019, I, 2873, con nota di AMMASSARI), secondo cui:

o1) *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, 10° e 11° comma, d.leg. 25/08, nella parte in cui non prevede che, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi alla commissione territoriale, il giudice investito della cognizione della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sia tenuto non soltanto a fissare l'udienza, ma anche a disporre l'audizione personale del richiedente asilo, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.";*

o2) *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, 13° comma, d.leg. 25/08, nella parte in cui dispone che il procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.";*

o3) *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, 13° comma, d.leg. 25/08, nella parte in cui dispone che la sospensione dell'efficacia del provvedimento reso dalla commissione territoriale, che consegue automaticamente all'impugnazione proposta dal richiedente asilo in sede giudiziale viene meno se il ricorso è rigettato dal tribunale, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.";*

o4) *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, 13° comma, d.leg. 25/08, nella parte in cui prevede che, proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della opposizione al diniego reso dalla commissione territoriale, l'inibitoria dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo originario si propone al tribunale a quo, il quale è tenuto a valutare*

la sussistenza di 'fondati motivi' anziché del 'grave ed irreparabile danno' ex art. 373 c.p.c., in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.";

- p) ancora sul versante processuale, si ricorda che il decreto-legge n. 113 del 2018 ha previsto un'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 e del rito camerale ivi disciplinato anche alle controversie derivanti dal mancato riconoscimento della nuova protezione speciale; sul punto, cfr. DE SANTIS, *Le novità per il processo civile nel c.d. «decreto sicurezza»*, in *Foro it.*, 2019, V, 181;
- q) quanto alle misure attuative del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, sia con riferimento al programma SPRAR, sia nell'ambito delle misure straordinarie di accoglienza, cfr. (per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto sicurezza n. 113 del 2018), T.a.r. per la Liguria, sez. II, sentenza 2 maggio 2018, n. 410 (in *Foro it.*, 2018, III, 423), secondo cui *"È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui un sindaco aveva imposto una serie stringente di obblighi di informazione a carico dei soggetti possessori di immobili nel caso costoro intendessero porli a disposizione del sistema di accoglienza dei migranti, posto che il provvedimento non evidenzia la sussistenza di alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, ma soltanto le difficoltà, per l'amministrazione comunale e per la cittadinanza, che la presenza dei soggetti richiedenti asilo può ingenerare"* (tale pronuncia affronta una delle fattispecie in cui, a fronte della prevista possibilità di ospitare i migranti in unità abitative messe a disposizione dai privati, il Comune abbia voluto frapporre ostacoli a quanti intendevano destinare a detti scopi gli immobili in loro possesso, imponendo loro alcuni obblighi alquanto gravosi, suscettibili di dissuadere gli interessati);
- r) sui limiti di espulsione nei confronti di un soggetto avente diritto alla protezione internazionale, cfr., di recente:
- r1) Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32331, *Monday*, secondo cui *"In tema di protezione internazionale, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all'art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell'adozione dell'atto impugnato tale rischio non fosse noto all'autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale"*;
- r2) Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2019, n. 19662 (in *Foro it.*, 2019, II, 636), secondo cui *"Non può essere disposta l'espulsione dal territorio dello Stato come misura di sicurezza allorché il cittadino straniero abbia allegato di essere titolare di un*

permesso per protezione sussidiaria e di essere esposto a serio rischio per la propria incolumità nel paese di origine in ragione del credo religioso”.